

REPUBBLICA ITALIANA
BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 giugno 2018

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

STATUTI

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"
(Provincia di Perugia)

STATUTO

**UNIONE DEI COMUNI “TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO”
(Provincia di Perugia)**

STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI

**COMUNI DI BEVAGNA, CAMPELLO SUL CLITUNNO,
CASTEL RITALDI, GIANO DELL’UMBRIA, GUALDO CATTANEO,
MASSA MARTANA, MONTEFALCO, TREVI**

Modificato con delibera di Consiglio dell’Unione dei Comuni n. 12 del 21 maggio 2018

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"
(Provincia di Perugia)

STATUTO

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione tra i comuni di Bevagna, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco, Trevi, Campello sul Clitunno	Pag.	5
Art. 2 - Stemma e Gonfalone	"	5
Art. 3 - Finalità dell'Unione	"	6
Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa	"	6
Art. 5 - Durata dell'Unione	"	7
Art. 6 - Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione	"	7
Art. 7 - Funzioni dell'Unione	"	7
Art. 8 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione	"	9

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 9 - Organi	"	9
---------------------------	---	---

Capo II - Il Consiglio

Art. 10 - Composizione ed organizzazione interna	"	9
Art. 11 - Il Presidente del Consiglio	"	10
Art. 12 - Competenze del Consiglio	"	10
Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri	"	11
Art. 14 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri	"	11

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 15 - Il Presidente dell'Unione	"	12
Art. 16 - Il Vicepresidente	"	12
Art. 17 - La Giunta	"	13
Art. 18 - Dimissioni e revoca	"	13
Art. 19 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente	"	13
Art. 20 - Normativa applicabile	"	14

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21 - Principi generali	"	14
Art. 22 - Principi in materia di gestione del personale	"	14
Art. 23 - Segretario	"	15
Art. 24 - Principi di collaborazione	"	15
Art. 25 - Principi della partecipazione	"	16
Art. 26 - Principi in materia di servizi pubblici locali	"	16

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 27 - Finanze dell'Unione	"	16
Art. 28 - Bilancio e programmazione finanziaria	"	17
Art. 29 - Ordinamento contabile e servizio finanziario	"	17
Art. 30 - Revisione economica e finanziaria	"	17
Art. 31 - Servizio di Tesoreria	"	17
Art. 32 - Direttore Generale	"	18

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

Art. 33 - Disposizioni sull'entrata in vigore delle modifiche statutarie Pag. 18

Capo II - Norme finali

Art. 34 - Proposte di modifica dello statuto " 18

Art. 35 - Norma finale " 18

UNIONE DEI COMUNI "TERRE DELL'OLIO E DEL SAGRANTINO"

(Provincia di Perugia)

**STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI
COMUNI DI BEVAGNA, CAMPELLO SUL CLITUNNO,
CASTEL RITALDI, GIANO DELL'UMBRIA, GUALDO CATTANEO,
MASSA MARTANA, MONTEFALCO, TREVI**

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Istituzione dell'Unione tra i comuni di Bevagna, Giano Dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco, Trevi, Campello sul Clitunno.

1. Il presente statuto, approvato dai consigli comunali di Bevagna, Giano Dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Castel Ritaldi, Massa Martana, Montefalco, Trevi e Campello sul Clitunno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e le corrispondenti risorse dell'Unione denominata Unione Terre dell'Olio e del Sagrantino.
2. La sede dell'Unione è situata in Montefalco, i suoi organi, gli uffici e l'albo pretorio possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita, privilegiando il criterio della rotazione.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni che la costituiscono.
4. I comuni aderenti si impegnano, per le funzioni e servizi elencati nell'art. 7 nonché per quelli eventualmente attribuiti ai sensi dell'art. 8 a non appartenere contemporaneamente o ad aderire ad altra unione o altra associazione intercomunale.

Art. 2 - Stemma e Gonfalone

1. L'Unione dei Comuni negli atti e nel sigillo si identifica con il proprio nome e con lo stemma.
2. Nelle pubbliche ricorrenze, cerimonie o manifestazioni di interesse anche al di fuori del territorio dell'Unione, è in facoltà del Presidente autorizzare l'esibizione del gonfalone

dell'Unione.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati, il loro utilizzo è regolato con apposito regolamento o con la concessione del patrocinio da parte della giunta dell'Unione.
4. Ogni comune dell'unione segnalerà presso i confini territoriali la denominazione dell'Unione dei Comuni.

Art. 3 - Finalità dell'Unione

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle Comunità locali che la costituiscono; con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta la Comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi. A tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini.
2. L'Unione valorizza le associazioni sportive e ricreative presenti sul territorio.
3. L'Unione si costituisce, ai sensi dell'Art. 32, del D.Lgs. n. 267/2000, per lo svolgimento di funzioni e servizi comunali in forma associata, sia quelli di cui al presente statuto, che quelli conferiti con leggi dello Stato o della Regione dell'Umbria.
4. E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, ispirandosi ai principi di collaborazione e cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, nella definizione degli indirizzi programmatici ed amministrativi dell'ente, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi comunali.

Art. 4 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. In particolare l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di responsabilità

e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; assume e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 5 - Durata dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 6 - Recesso di un comune e scioglimento dell'Unione

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente con deliberazione consiliare da adottare entro il 30 giugno con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, il recesso diviene operativo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui lo stesso viene deliberato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con identica deliberazione consiliare adottata da tutti i comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. In tale contesto, i Comuni provvedono alla definizione dei rapporti facenti capo all'Ente soppresso.
3. Nell'assumere rapporti, obbligatori verso terzi, gli organi dell'Unione hanno cura di disporre espressamente in merito all'evenienza del recesso di uno o più dei comuni che la costituiscono o di scioglimento della gestione associata.

Art. 7 - Funzioni dell'Unione

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia.
2. E' attribuito all'Unione, salvo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, l'esercizio delle funzioni amministrative e la gestione dei servizi di seguito elencati:
 - 1) Controllo di Gestione e organo di valutazione;
 - 2) Formazione e gestione del personale;
 - 3) Sportello Unico Attività Produttive;
 - 4) Polizia Municipale;
 - 5) Servizi Tributi;
 - 6) Cultura e promozione turistica;

- 7) Marketing territoriale;
 - 8) Servizi sociali;
 - 9) Servizio di progettazione dei lavori pubblici ed attività di coordinamento in materia urbanistica;
 - 10) Gestione Unificata Archivi, Biblioteche e Musei;
 - 11) Centrale Unica di Committenza;
 - 12) Servizi informatici, telematici, di e-government;
 - 13) Attività di Comunicazione ed Informazione;
 - 14) Sistema informativo territoriale;
 - 15) Supporto e contenzioso amministrativo legale;
 - 16) Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 - 17) Responsabile per la transizione digitale;
 - 18) Responsabile della protezione dei dati.
3. Il trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi di cui al precedente comma 2, si perfeziona con la stipulazione di una convenzione approvata dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti e dal Consiglio dell'Unione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

La convenzione disciplina i seguenti aspetti:

- a) la funzione o il servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari e patrimoniali tra gli enti;
- c) il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la regolazione del subentro nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi eventualmente esistenti;
- e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- f) l'indicazione della durata, che può non coincidere con la durata dell'Unione;
- g) le modalità di recesso.

Per consentire una graduale unificazione dei servizi, le funzioni possono essere inizialmente conferite anche soltanto da alcuni dei Comuni aderenti.

4. La gestione dei singoli servizi e delle funzioni viene organizzata dall'Unione nell'ambito e

nel rispetto degli atti convenzionali di cui al comma 3.

5. L'Unione provvede a gestire i servizi, le attività e le funzioni assegnate per legge, regolamento o richieste dai Comuni aderenti con specifici provvedimenti amministrativi.

Art. 8 - Modalità di attribuzione di ulteriori competenze all'Unione

1. Il trasferimento di competenze ulteriori, rispetto a quanto previsto dall'articolo 7, all'Unione è deliberato dai consigli comunali; con lo stesso atto, i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.
2. In ogni caso il trasferimento delle ulteriori competenze deve essere effettuato con atti dai quali emergano condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare ogni forma di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o dei servizi che ne derivano.
3. A seguito del trasferimento delle competenze l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla sua gestione e ad essa direttamente possono competere gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi ad essa affidati.

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

Capo I - Organi dell'Unione

Art. 9 - Organi

1. Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione sono il Consiglio, il Presidente e la Giunta.
2. Gli organi dell'Unione sono costituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni aderenti e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Capo II - Il Consiglio

Art. 10 - Composizione ed organizzazione interna

1. Il consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti e da due consiglieri comunali per ciascun Comune.
2. Il Consiglio dell'Unione elegge al suo interno tra i consiglieri comunali un Presidente del Consiglio. In caso di assenza il Presidente è sostituito dal consigliere non eletto alla carica di presidente che raggiunge il maggior numero di voti nell'elezione del presidente.

3. Ciascun consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. Il consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Il Consiglio viene convocato e si riunisce nei casi e con le modalità previste dal Regolamento.
6. In caso di gestione commissariale di un Comune, i relativi rappresentanti comunali in seno al Consiglio dell'Unione restano in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti comunali da parte dei ricostituiti organi elettivi; il Sindaco è sostituito dal Commissario incaricato della provvisoria gestione dell'Ente.

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta, convoca e presiede il Consiglio dell'Unione ed esercita le altre funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio.
2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle sue eventuali articolazioni ed assicura una adeguata preventiva informazione ai Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio nei termini previsti ed a ricevere le proposte di deliberazione e di mozione così come previsto dal Regolamento, inserendole all'ordine del giorno.
4. Il Presidente assicura altresì il raccordo tra il Consiglio dell'Unione ed i Consigli Comunali dei Comuni dell'Unione.

Art. 12 - Competenze del Consiglio

1. Il consiglio determina l'indirizzo politico – amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla competenza del consiglio comunale e non incompatibili con il presente Statuto.
2. Il programma amministrativo recante gli indirizzi generali di governo dell'Ente, presentato dal Presidente dell'Unione ed approvato dal Consiglio ai sensi dell'art.14, costituisce il principale atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e

controllo sull'azione politico - amministrativa dell'Ente.

3. Il Presidente e la Giunta relazionano, durante le sedute del Consiglio, sull'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti nel documento di cui al precedente comma.
4. Il consiglio disciplina, con propri regolamenti adottati su proposta della Giunta, l'organizzazione dell'Ente, lo svolgimento delle funzioni ad esso affidate ed i rapporti, anche finanziari, tra questo ed i comuni associati.
5. Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società, nelle quali l'Unione subentra ai Comuni nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ad esso espressamente riservata dalla legge; i rappresentanti dei Comuni in carica sono revocati con la nomina di quelli di competenza dell'Unione.

Art. 13 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità dell'Unione ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del consiglio.

Art. 14 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del consiglio. La decadenza si perfeziona con la formalizzazione della presa d'atto da parte del consiglio della suddetta condizione risolutiva.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto

o dimesso appartiene provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale i rappresentanti comunali in seno al Consiglio dell'Unione resteranno in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti comunali.

Capo III - Il Presidente e la Giunta

Art. 15 - Il Presidente dell'Unione

1. Le funzioni del Presidente dell'Unione vengono svolte da uno dei Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione.
2. Il Consiglio dell'Unione elegge a maggioranza assoluta il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto Presidente il Sindaco più giovane d'età fra coloro che hanno riportato la parità dei voti. Il Presidente dura in carica per un biennio.
3. Nella prima seduta successiva al suo insediamento, il Presidente comunica le eventuali deleghe conferite agli Assessori e presenta gli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il proprio programma amministrativo che il Consiglio approva in apposito documento.
4. Il Presidente svolge le funzioni attribuite dalla legge al Sindaco in quanto compatibili con il presente Statuto. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo dell'Ente, promovendo e coordinando l'attività dei componenti la Giunta.
5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Unione, il Presidente della stessa, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni e società.

Art. 16 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente dell'Unione è nominato dal Presidente dell'Unione tra i Sindaci membri

della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Dura in carica per lo stesso periodo del Presidente che lo ha nominato.

2. Nel caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente le funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 17 - La Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione e dai Sindaci dei Comuni componenti l'Unione.
2. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
3. Il Presidente affida ai singoli componenti il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti.
4. La giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. In caso di impossibilità temporanea, ogni componente la Giunta può farsi sostituire da un assessore della giunta comunale di appartenenza. In questo caso la delega, formale e motivata, è consegnata in seduta al Segretario per la validità della partecipazione e può essere revocata con la comparizione in ogni momento da parte dello stesso Sindaco avente diritto.

Art. 18 - Dimissioni e revoca

1. Le dimissioni dagli incarichi assegnati sono presentati al Presidente dell'Unione, sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel comune di provenienza determinano la cessazione degli incarichi d'ufficio.

Art. 19 - Sfiducia, dimissioni e cessazione dalla carica del Presidente

1. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno due terzi dei consiglieri. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dimissionario continua a far parte della Giunta.

Art. 20 - Normativa applicabile

1. Ove compatibili, si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme di funzionamento, di distribuzione delle competenze, di stato giuridico ed economico e di incompatibilità stabilite dalla legge, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 32 D.Lgs. 267/2000.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 21 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'ordinamento generale degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, dal presente Statuto e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai regolamenti dell'Unione.
2. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.24.

Art. 22 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione provvede alla formazione ed alla valorizzazione del proprio apparato burocratico, diffondendo la conoscenza delle migliori tecniche gestionali; cura la progressiva informatizzazione della propria attività.
2. L'unione utilizza personale dipendente con rapporto di lavoro subordinato, personale degli enti aderenti, personale incaricato nell'ambito delle norme di legge e personale con contratto flessibile.
3. La definizione delle dotazione organica avviene secondo criteri di funzionalità, economicità, flessibilità operativa in relazione alle attività annualmente previste.
4. La Giunta dell'Unione definisce con specifici atti di organizzazione le modalità di individuazione, di gestione, di utilizzo del personale della struttura tecnica.

Art. 23 - Segretario

1. Il presidente dell'unione di comuni si avvale del segretario di un comune facente parte dell'unione, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Sono fatti salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti delle unioni o dei comuni anche ai sensi del comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ai segretari delle unioni di comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e successive modificazioni.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei servizi e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il Segretario viene nominato dal Presidente al momento del suo insediamento, sentito il parere favorevole della Giunta in ordine ai contenuti dell'incarico.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, sentita la giunta dell'Unione.
5. Il Segretario, nell'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale a disposizione dell'Unione ai sensi dell'articolo 22.

Art. 24 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, anche mediante provvedimenti di

distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio e di forme di collaborazione esterna.

3. Il modello di organizzazione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione o di specifici atti di organizzazione con i comuni interessati, ove saranno determinate le modalità di raccordo con i sistemi di direzione tanto dell'Unione quanto degli stessi Comuni.
4. L'Unione adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i comuni partecipanti.

Art. 25 - Principi della partecipazione

1. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
2. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 26 - Principi in materia di servizi pubblici locali

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali di cui abbia la titolarità nelle forme previste dalla Legge, nei soli comuni che aderiscono ai servizi ed alle funzioni associate.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto la titolarità dai comuni senza il loro preventivo consenso.
3. In caso di fusione o scioglimento dell'Unione ovvero di recesso dalla stessa, i servizi pubblici locali cesseranno la loro attività secondo le tempistiche stabilite in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del presente statuto.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 27 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata

sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. L'Unione ha autonomia impositiva nei limiti consentiti dalla legge e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente dell'Unione sentito il parere della Giunta e, su richiesta, del Consiglio, cura di presentare richiesta per l'accesso ai contributi statali e regionali disposti a favore delle forme associative.
4. La Giunta disciplina le modalità di impiego degli stanziamenti previsti al precedente comma, sentito il parere di eventuali commissioni, non vincolanti.

Art. 28 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale, il bilancio di previsione per l'anno successivo. Sarà cura dell'unione comunicare ai comuni aderenti in maniera tempestiva, le risultanze contabili derivanti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'unione, riguardanti in particolare i servizi associati già convenzionati, che ogni comune dovrà necessariamente prevedere nel proprio bilancio comunale.

Art. 29 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'Unione.

Art. 30 - Revisione economica e finanziaria

1. Il consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e, se del caso, dei comuni partecipanti.
2. Ai revisori dei comuni dell'unione è consentito accedere ai documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'unione.
3. Le funzioni dell'organo di revisione possono essere svolte in forma associata dall'unione dei comuni da un unico collegio di revisori per l'Unione ed i Comuni aderenti.

Art. 31 - Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è gestito ed affidato, nei limiti consentiti dalla legge sulla base del

regolamento di contabilità.

Art. 32 - Direttore Generale

1. L'unione può istituire la figura del direttore generale.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ne disciplina le modalità di nomina e di revoca, i requisiti e le funzioni.
3. Il mandato è di tipo fiduciario e l'incarico viene conferito per periodi non superiori a tre anni previo provvedimento della Giunta su proposta del Presidente sulla base delle modalità previste nel Regolamento di cui al comma 2.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I - Norme transitorie

Art. 33 - Disposizioni sull'entrata in vigore delle modifiche statutarie

1. Tutte le modificazioni del presente Statuto entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Unione.

Capo II – Norme finali

Art. 34 - Proposte di modifica dello statuto

1. Le proposte di modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione.

Art. 35 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dell'ente.

STEFANO STRONA - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2004 - Fotocomposizione Arti Grafiche Aquilane - 67100 L'Aquila
